

Codice A2203A

D.D. 5 giugno 2026, n. 918

FAMI 2021/2027 prog. 1194: "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato"- CUP J79I25002060007 - Assegnazione risorse ed approvazione dello schema di convenzione con gli Enti del Terzo Settore selezionati come enti attuatori, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 (CIG- BBB8BC84EB



ATTO DD 918/A2203A/2026

DEL 05/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: FAMI 2021/2027 prog. 1194: “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”- CUP J79I25002060007 – Assegnazione risorse ed approvazione dello schema di convenzione con gli Enti del Terzo Settore selezionati come enti attuatori, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 (CIG- BBB8BC84EB - BBBF64663B - BBBF6FEE10 - BBBF83F6F8).

Premesso che:

- con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025, è stata approvata la presentazione della proposta progettuale “Common Ground 2” nell’ambito dell’Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un intervento di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al fenomeno del caporalato per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, a valere su fondi FAMI 2021/2027 che, in continuità con il precedente progetto, vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;

- con Decreto direttoriale n. 01 del 08/01/2026, il Ministero del Lavoro ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 15.000.000,00 e per una durata di 30 mesi;

- in data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro;

- in data 30/04/2026 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività;

Dato atto che:

- in linea con quanto previsto all’art. 3 dell’ “Invito ad hoc” ministeriale, con D.D. n. 1623 del

27/11/2025 è stato pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di n. 4 Enti del Terzo Settore interessati alla co-progettazione ed alla co-gestione del progetto “Common Ground 2”, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 117/2017;

- con D.D. n. 156 del 09/02/2026 sono stati selezionati i seguenti 4 Enti del Terzo Settore, in qualità di soggetti attuatori delle azioni progettuali previste per il territorio piemontese: coop. Liberazione e Speranza per l’ambito nord, coop. Momo per l’ambito sud-ovest, associazione Comunità San Benedetto al Porto per l’ambito sud-est e coop. progetto Tenda per l’ambito centro.

Considerato che:

- come previsto all’art. 16 dell’allegato A “Avviso esplorativo” della suddetta D.D. n. 1623 del 27/11/2025, in data 13/02/2026 è stato convocato il tavolo di co-progettazione composto dal R.U.P. e dai/dalle rappresentanti legali o delegati/e degli enti capofila selezionati e da loro referenti.

- il suddetto incontro del tavolo è servito per allineare le attività proposte dagli enti mediante il progetto candidato, definire i ruoli, l’organizzazione, il cronoprogramma e il budget;

- è stato redatto apposito verbale del lavoro di co-progettazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), in cui sono sintetizzati gli elementi principali emersi che hanno integrato il progetto formulato;

- con D.G.R. n. 11-2539 del 11/05/2026, sono stati iscritti sul bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 i relativi stanziamenti di competenza e di cassa per l’importo del finanziamento pari ad euro 15.000.000,00 del progetto FAMI 1194 “Common Ground 2”;

- con D.D. n. 853 del 27/05/2026 è stata accerta ed impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la somma di Euro 15.000.000,00 per la realizzazione del progetto FAMI 1194 “Common Ground 2”, di cui euro 2.812.400,00 a favore dei già citati enti attuatori da suddividersi in base ai seguenti importi:

Ente	Ambito	Budget
coop. Liberazione e Speranza	Nord Piemonte	€ 657.985,8
Coop. Momo	Sud/ovest Piemonte	€ 940.697,15
Coop. Prog. Tenda	Centro Piemonte	€ 802.031,34
Ass. Comunità San Benedetto al Porto	Sud/est Piemonte	€ 411.685,71
Totale		€ 2.812.400,00

A conclusione del percorso di co-progettazione, al fine di disciplinare i rapporti reciproci tra la Regione Piemonte ed i suddetti enti attuatori regolamentando le obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, si rende necessario procedere alla stipula di specifiche convenzioni sulla base dello schema-tipo allegato 2) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere con l’assegnazione delle risorse

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.”

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Regionale;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- il d.m. n. 72 del 31/03/2021 Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";
- la L.R. n 3/2026, "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di assegnare le risorse progettuali ai seguenti soggetti individuati a seguito della procedura di co-progettazione:

Ente	Ambito	Budget	CIG
coop. Liberazione e Speranza	Nord Piemonte	€ 657.985,8	BBB8BC84EB
Coop. Momo	Sud/ovest Piemonte	€ 940.697,15	BBBF64663B
Coop. Prog. Tenda	Centro Piemonte	€ 802.031,34	BBBF6FEE10
Ass. Comunità San Benedetto al Porto	Sud/est Piemonte	€ 411.685,71	BBBF83F6F8
Totale		€ 2.812.400,00	

2) di dare atto che le suddette risorse trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa n. 174943 e n.181513 (risorse europee) e n. 174945 e n. 181515 (risorse statali) – impegni nn. 25651/2026, 25652/2026, 25655/2026, 25657/2026, 25663/2026, 25664/2026, 25665/2026, 25666/2026, 2918/2027, 2919/2027, 2922/2027, 2924/2027, 2929/2027, 2930/2027, 2932/2027, 2934/2027, 1258/2028, 1259/2028, 1262/2028, 1264/2028, 1269/2028, 1270/2028, 1272/2028, 1274/2028, effettuati con dd. n. 853 del 27/05/2026 sul bilancio regionale 2026 – 2028.

3) di approvare lo schema-tipo di convenzione, posto in allegato (allegato n. 2) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Piemonte e gli enti attuatori del progetto FAMI prog. 1194 “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”, selezionati con D.D. n. 156 del 09/02/2026, segnatamente:




- Progetto Tenda s.c.s. con sede legale a Torino – c.f. 07789840019 - per l’ambito Piemonte Centro;
- Momo s.c.s. con sede legale a Cuneo – c.f. 02892580040 - per l’ambito Piemonte Sud-Ovest;
- Liberazione e Speranza s.c.s. con sede legale a Novara – c.f. 94037360032 - per l’ambito Piemonte Nord;
- Associazione Comunità San Benedetto al Porto con sede legale a Genova - c.f. 02471280103 - per l’ambito Piemonte Sud-Est.

4) di disporre che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. all._1_prog._1194_verbale_tavolo_coprogettazione_130226.pdf 
2. prog._1194_All_2_schema_di_convenzione_Regione_ETS.pdf 
3. FAMI_prog._1194_all._sub2)_Nomina_Responsabile_Trattamento_Enti_Attuatori.pdf 
Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

FAMI 2021/2027 prog. 1194
**“Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo
dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento
e di caporalato”**

CUP J79I25002060007

**Verbale Tavolo di co-progettazione
Torino, 13 febbraio 2026**

Partecipanti: rappresentanti dei 4 enti del terzo settore selezionati e di Regione Piemonte, compreso il R.U.P.

Il dirigente regionale e RUP, Osvaldo Milanese, introduce l'incontro che sarà suddiviso in due parti: la prima, dedicata a ciascun ambito territoriale, in cui verrà presentata la proposta progettuale inviata sottolineando gli elementi di novità, di continuità e di criticità.

La seconda, invece, sarà dedicata al budget al fine di dettagliarlo secondo le voci di spesa del FAMI, suddiviso per Wp e task.

Si segnala che all'incontro sono presenti rappresentanti di Agenzia Piemonte Lavoro e IRES Piemonte, anch'essi enti attuatori di progetto, con cui verrà definito un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990 per la realizzazione delle attività di loro competenza.

Ambito Centro

Cristina Avonto, coop. Progetto Tenda

La proposta progettuale mantiene gli elementi di successo del precedente progetto:

- Infopoint come unico accesso al progetto;
- rafforzamento dell'equipe con mediatori stabili;
- collaborazione con ASGI;
- realizzazione di tirocini;
- inserimenti abitativi.

Non si avranno più posti di accoglienza esclusivamente dedicati al progetto perché non sono risultati funzionanti, si useranno altre forme (es. collaborazioni con housing sociale).

Anche gli sportelli sui territori non hanno registrato i risultati sperati, quindi si valuteranno altre forme di organizzazione, magari con sportelli mobili.

Rispetto alla rete, verrà valorizzata quella di II livello: è stata allargata all'ordine dei consulenti del lavoro, ai sindacati, alle parti datoriali, alla prefettura, alla Città di Torino, alla Città metropolitana di Torino, immaginando riunioni permanenti di una cabina di regia alla quale hanno aderito i suddetti enti.

Ambito Nord

Lucia Quaglino, Liberazione e Speranza

Si mantengono gli elementi che hanno funzionato nell'edizione precedente:

- incontri periodici sia sui singoli territori che di ambito;
- infopoint resta centrale, ma mantengono un ruolo importante gli sportelli decentrati sui territori, se ne aprirà uno nuovo a Vercelli;

- accoglienza di I e II livello, facendo attenzione ai casi più problematici;
- sul territorio del VCO, GAV metterà a disposizione 1 0 2 posti di housing sociale (attenzione alla rendicontazione di questa parte!);
- collaborazioni con tutte le sigle sindacali.

Si evidenzia l'intenzione di approfondire la collaborazione con le associazioni datoriali e di stranieri, da coinvolgere anche nelle riunioni periodiche.

Comfort Akande, Liberazione e Speranza

Sottolinea l'intenzione di sperimentare lo sportello mobile per avvicinarsi alle persone.

A questo proposito, Ilaria Ippolito di IRES Piemonte informa che la Regione Veneto ha sperimentato sportelli nelle questure e hanno funzionato bene.

Ambito sud/est

Fabio Scaltriti, Comunità San Benedetto

Si mantengono gli elementi che hanno funzionato nell'edizione precedente:

- sportelli ad Asti (stazione) e Alessandria (casa del quartiere)

Si registrano difficoltà con le due prefetture di riferimento, mentre sono buoni i rapporti con alcuni Comuni tra cui quello di Alessandria.

Verranno sperimentate azioni di outreach.

Si riferisce che l'associazione Cambalache non ha risposto al bando, ma si può valutare comunque una collaborazione.

Ambito sud/ovest

Elisa Gondolo, coop. Momo

Si mantengono gli elementi che hanno funzionato nell'edizione precedente:

- 3 infopoint: uno a Cuneo, uno a Saluzzo e uno ad Alba. Sul monregalese, si integreranno le azioni con il progetto FAMI 1044 "InterAzioni in Piemonte 3". Ogni polo avrà un coordinamento territoriale e una propria equipe;
- collaborazioni con ITL.

Si riferisce che un obiettivo da perseguire è il rafforzamento del coordinamento territoriale su Alba, anche in considerazione dei cambiamenti avvenuti (fusione della Coop. Alice nella coop. Motiva).

Le novità di questa edizione del progetto sono:

- crescita della rete di partner che sono diventati 10 con l'ingresso di Caritas Cuneo, Caritas Saluzzo e Caritas Alba, CISL;
- CGIL e Cisl saranno presenti anche nella rete di primo livello con Auser e Anolf;
- coinvolgimento di WECO;
- lavoro con associazioni di stranieri

Accoglienza:

- 10 posti suddivisi nelle tre zone del progetto: 4 posti a Cuneo, 4 a Saluzzo, 2 ad Alba per 15 mesi e non per tutta la durata del progetto per questione di costi;

- copertura di 2 stagioni 2026 e 2027 con il progetto (Saluzzo coperto a giugno del 2026 ancora da PNR) con un ampliamento dei Comuni (56 posti in più) e rafforzamento del matching lavoro sul Cuneese.

Si registra la necessità di riprendere i rapporti con i comuni del protocollo e con la prefettura di Cuneo, attori chiave del territorio.

Milanesio:

Ulteriori soggetti da coinvolgere

Si concorda che, per recuperare quei soggetti che hanno risposto in ritardo ai bandi degli ambiti, è sufficiente che gli enti mandino a Regione una nota per integrarli.

Cabina di regia regionale

A livello regionale verrà creata una cabina di regia con associazioni datoriali, sindacati ecc.

Proroghe onerose

In considerazione della fase finale del settennio di programmazione europea, potrebbero essere concesse dal Ministero delle proroghe onerose, bisogna ricordarsi – quindi - di inserire nelle Convenzioni delle clausole che vadano in questa direzione.

Coordinamento territoriale

Non ci saranno più le referenti di IRES per ciascun Ambito come nella edizione precedente del progetto, ma si monitorerà l'andamento progettuale e nel caso, si potranno realizzare incontri ad hoc.

Sarà comunque garantita l'assistenza amministrativa.

Continueremo a usare il CDPR come momento di confronto e aggiornamento a livello regionale. Saranno da valutare con i singoli ambiti eventuali ulteriori momenti di confronto.

Monitoraggio

Sarà più puntuale e si riferirà sia all'andamento delle spese che delle attività attraverso l'uso di indicatori periodici da raggiungere (numero beneficiari, incontri, ecc.).

Al nono mese di progetto, si effettuerà un monitoraggio puntuale ed una eventuale rivisitazione del budget.

Trimestralmente, invece, in un'ottica dialogante tra capofila e partner, al fine di tenere bene insieme i due livelli di attività e spese sostenute, si potranno effettuare delle rivisitazioni delle rendicontazioni.

Rendicontazione

Si inserirà il limite percentuale del 15% alle spese di coordinamento -WP 0.

Gli enti devono rendicontare alla Regione tutto il budget, compresi il co-finanziamento e i costi indiretti. Si valuterà la possibilità di una dichiarazione per i costi indiretti.

Attenzione perché trattandosi di un progetto finanziato dal FAMI non sono ammissibili misure di politica attiva del lavoro.

Auditors

Trattandosi di un progetto finanziato dal FAMI, il Ministero prevede la presenza di un/a revisore contabile per le verifiche amministrativo-contabili e di un/a esperto/a legale per la verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni. Sarà Regione Piemonte, in qualità di capofila, a selezionarli tramite gara per tutto il partenariato.

Cuneese:

Nell'ambito sud/ovest sono presenti nella cordata anche alcuni enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Al fine di facilitare i flussi finanziari, si concorda che verrà scorporata dal budget del quadrante la quota di budget dedicata ai suddetti enti gestori che verrà gestita direttamente da Regione previa la stipula di Accordi ex art. 15 L 241/90.

Si segnala altresì la necessità di una referenza diretta per il territorio dell'albese.

Murazzano, Regione Piemonte informa sul nuovo progetto FSE-Azioni integrative che prevede l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro che eventualmente potrà porsi in complementarietà con Common Ground 2.

Andreazza, APL riferisce che anche le misure del progetto Puoi prevedono l'attivazione di tirocini.

Andreazza, APL

Per APL anche in questa edizione del progetto verranno mantenute le referenze territoriali per i quattro ambiti:

Stefania Avetta per il sud ovest, Elena Aurora Ferrara per il nord, Miranda Andreazza e Franca Tatti per il centro e Martina Passarello per il sud est.

Comfort Akande

L'ambito nord necessità di un evento territoriale di avvio del progetto per formalizzare i rapporti istituzionali.

L'incontro si chiude alle ore 13:00.

CONVENZIONE

per l'attuazione del progetto n. 1194 FAMI 2021/2027

**“Common Ground 2 -
Azioni interregionali di contrasto
allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi
e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”**

- CUP J69I23002840007 -

CIG _____

TRA

la Regione Piemonte – Direzione Welfare, in qualità di Soggetto Capofila, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale Osvaldo Milanese, domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte, 1

E

Denominazione Ente, in qualità di ente attuatore, c.f. _____, rappresentato dal/dalla legale rappresentante, _____, domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede in _____, via/piazza/corso _____

PREMESSO CHE

- il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027;
- il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 n. 78, è stata individuata quale Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027 la Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- nell'ambito del programma FAMI 2021-2027 la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata formalmente individuata quale Organismo Intermedio allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 “Migrazione legale e Integrazione” di cui al Capo I del Regolamento (UE) n. 2021/1147;

- con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C(2023) 9276 del 20 dicembre 2023;
- con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025, è stata approvata la presentazione della proposta progettuale "Common Ground 2" nell'ambito dell'Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un intervento di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al fenomeno del caporalato per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 a valere su fondi FAMI 2021/2027 che, in continuità con il precedente progetto, vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;
- con Decreto direttoriale n. 01 del 08/01/2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 15.000.000,00 e per una durata di 30 mesi;
- con D.D. n. 1623 del 27/11/2025 la Regione Piemonte – Direzione Welfare ha pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di n. 4 Enti del Terzo Settore interessati alla co-progettazione ed alla co-gestione del progetto "Common Ground 2";
- con successiva determinazione n. 156 del 09/02/2026 sono stati selezionati i seguenti 4 Enti del Terzo Settore quali soggetti attuatori delle azioni progettuali previste per il territorio piemontese: coop. Liberazione e Speranza per l'ambito nord, coop. Momo per l'ambito sud-ovest, associazione Comunità san Benedetto al Porto per l'ambito sud-est e coop. progetto Tenda per l'ambito centro;
- in data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in quanto organismo Intermedio per la misura inserita nella programmazione FAMI 2021-2027;
- in data 30/04/2026 è stato fissato l'avvio ufficiale delle attività per una durata di 30 mesi;
- con D.G.R. n. 11-2539/2026/XII del 11/05/2026 è stata iscritta la somma di euro 15.000.000,00 su appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale 2026-2028;
- con D.D. n. 853 del 27/05/2026 è stata accertata e impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la somma complessiva di euro 15.000.000,00;

RICHIAMATI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a) di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti pertanto nell'ambito della realizzazione di attività a fini sociali che comportino il rimborso delle sole spese sostenute, con esclusione del pagamento di corrispettivi;
- la sentenza n. 131/2020 con la quale la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e

corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;

CONSIDERATO CHE

il percorso di co-progettazione avviato con D.D. n. 1623 del 27/11/2025, non essendo riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, è destinato a concludersi con una convenzione tra ente procedente e soggetti selezionati per ciascun ambito territoriale, con cui vengano definite le modalità di realizzazione dell'intervento in oggetto in relazione ai reciproci rapporti ed alle conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche nell'ambito della rendicontazione delle spese, della conservazione della documentazione e del trattamento dei dati personali dei destinatari;

la stipula della convenzione con i soggetti selezionati con D.D. n.156 del 09/02/2026 avviene a seguito della verifica del possesso dei requisiti, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con esito regolare;

tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati – scheda progetto "Common ground" e verbale del Tavolo di co-progettazione – costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici e gli impegni reciproci tra la Regione Piemonte, in qualità di ente capofila e Denominazione Ente in qualità di ente attuatore, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto FAMI 2021/2027 prog. 1194 "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato", d'ora in poi "Common Ground 2"- CUP J69I23002840007.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità ed autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento descritto nella proposta progettuale e nel verbale del Tavolo di co-progettazione allegati alla presente convenzione.

Articolo 3

Obblighi comuni

Nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali le parti hanno i seguenti obblighi comuni:

- a) attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali per la parte di propria competenza;
- b) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine le spese devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- c) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, ai controlli del revisore contabile e dell'esperto legale e a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Manualistica di riferimento;
- d) mettere a disposizione in occasione dei controlli in itinere e finali svolti dal revisore contabile e dall'esperto legale tutta la documentazione richiesta per la parte di propria competenza, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi, altresì, a consentire lo svolgimento delle verifiche finalizzate all'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- e) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- f) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ed assumere la responsabilità della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- g) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- h) rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Programma nazionale e richiamati nella Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte ed Organismo Intermedio;
- j) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4

Obblighi in capo alla Regione Piemonte

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali, la Regione Piemonte rappresenta l'ente capofila ed è responsabile unico nei confronti dell'Organismo Intermedio per l'attuazione del progetto, nonché referente unico per tutte le comunicazioni con lo stesso.

La Regione è il soggetto che riceve i finanziamenti dall'Organismo Intermedio, a nome di tutti gli enti partner e attuatori ed è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione delle quote agli enti partner e attuatori

La Regione Piemonte assume i seguenti impegni:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) rispetta, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;

- c) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza delle attività progettuali, i necessari raccordi con l'Organismo Intermedio, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dal medesimo, informandolo di ogni fatto rilevante inerente il progetto e partecipando agli incontri periodici organizzati con finalità di monitoraggio;
- d) assegna le risorse previste all'art. 8, vigilando sul corretto utilizzo e sull'avanzamento della spesa, riservandosi la facoltà di ridurre la quota assegnata in caso di gravi inadempienze o di insufficiente avanzamento delle attività progettuali;
- e) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica FAMI di riferimento;
- f) informa l'ente attuatore di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto.

Articolo 5

Obblighi in capo all'ente attuatore

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- a) realizzare le attività oggetto della Convenzione, dettagliate nell'allegato Progetto definitivo, nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma, rispettando, altresì, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela di persone con disabilità e di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- b) inviare alla Regione Piemonte, nei tempi indicati, i documenti ed i dati necessari per permettere alla stessa di assolvere agli adempimenti previsti nei confronti dell'Organismo intermedio;
- c) individuare e comunicare alla Regione Piemonte il nominativo di un/a referente di progetto e di un/a referente amministrativo, quali punti di contatto unici per la gestione delle attività;
- d) informare la Regione Piemonte tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- e) conservare correttamente presso la propria sede legale - per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il pagamento del saldo della predisposizione - tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che debba essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- f) assicurare che tutti gli interventi siano realizzati nel rispetto dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 ("Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale").
- g) assicurare ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati;
- h) assicurare e rendicontare la quota di co-finanziamento di cui all'art. 9;

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione del progetto, nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo alla Regione Piemonte nei confronti dell'Organismo Intermedio, l'ente attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna e si obbliga ad adeguarsi alle richieste e alle eventuali prescrizioni promanate dalla Regione, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico con la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione con l'Organismo Intermedio.

Ferma restando la responsabilità amministrativa della Regione Piemonte nei confronti dell'Organismo Intermedio, resta inteso che l'ente attuatore, sarà responsabile della mancata o inesatta gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività progettuali delle quali è investito e che in nessun caso, la Regione Piemonte potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'Ente attuatore nei

confronti di terzi riconosciute “non ammissibili” in sede di controllo da parte del revisore contabile, dell’esperto legale o di altro Ente incaricato di successivi controlli da parte dell’Organismo intermedio.

L’ente attuatore si impegna, inoltre, a porre in essere ed assolvere ogni obbligo e adempimento previsto in base alla presente Convenzione, mandando altresì indenne la Regione da oneri e responsabilità conseguenti.

Articolo 6

Divieto di cessione di attività - Affidamento di incarichi e contratti di fornitura di beni e servizi – Modifiche statutarie

E’ fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento di parti consistenti delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

L’ente attuatore, potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale, l’esecuzione di parte delle stesse, purché si tratti di prestazioni di carattere meramente strumentale ed accessorio e con esclusione di attività di coordinamento, governance e gestione amministrativa.

I contratti stipulati con soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo e devono riportare il codice identificativo della medesima.

L’ente attuatore potrà acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money.

È fatto obbligo all’Ente attuatore di fare riferimento alla Manualistica FAMI adottata dall’Organismo Intermedio – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche alla stessa intervenute successivamente alla stipula della presente Convenzione - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, o a ciò che concerne il rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Non sono considerati trasferimento o cessioni di attività, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede dell’Ente.

Nel caso di trasformazioni dell’Ente attuatore, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dalla Regione previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

L’Ente attuatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Regione le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire alla Regione di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

Articolo 7

Responsabile dell’attuazione della Convenzione

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione della presente Convenzione sono individuati i seguenti responsabili delle Parti sottoscriventi:

- per la Regione Piemonte: Osvaldo Milanese

- per l’Ente attuatore: _____

Ai Responsabili vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi delle parti sottoscrittrici nei confronti dell'Organismo Intermedio;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del progetto attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi presi dall'ente attuatore;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità indicate dall'Organismo Intermedio;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando un congruo termine per provvedere.

Articolo 8

Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

Per la realizzazione delle attività progettuali la Regione Piemonte assegna all'ente attuatore Denominazione Ente _____ una quota di budget pari a euro _____ complessivi, iscritti con D.G.R. n. 11-2539/2026/XII del 11/05/2026 sul bilancio regionale 2026-2028, già accertati e impegnati con D.D. n. n. 853 del 27/05/2026.

Tale somma costituisce importo presuntivo desunto dalla progettazione delle attività e potrà subire riduzioni in ragione degli importi effettivamente e validamente rendicontati.

L'importo indicato costituisce il massimo importo erogabile dalla Regione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del manuale FAMI o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati.

In tal senso, la Regione si riserva di non riconoscere spese sostenute dall'Ente, ma ritenute non conformi alle disposizioni che disciplinano il programma FAMI 21-27.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di ridurre la quota di budget assegnata in caso di gravi inadempienze o di insufficiente avanzamento delle attività progettuali.

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie saranno trasferite all'ente attuatore di progetto, secondo le seguenti modalità definite nella Convenzione di sovvenzione tra la Regione Piemonte e l'Organismo Intermedio:

- a) erogazione a titolo di anticipo fino al 10% dell'importo finanziato;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento parametricate in ragione della quota di budget puntualmente rendicontata e documentata.

La presentazione delle domande di rimborso intermedie, in capo alla Regione Piemonte, avviene con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile dall'Organismo Intermedio, cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedie, è pari al 90% del finanziamento.

Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale.

- c) erogazione del saldo.

La domanda di rimborso finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Le modalità relative alla liquidazione delle spese sono dettagliate nella Manualistica FAMI di riferimento.

I pagamenti da parte dell'Organismo Intermedio saranno effettuati direttamente alla Regione Piemonte a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti e, pertanto, la quota di budget assegnata all'ente attuatore, potrà subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa.

L'Ente attuatore si intende del tutto soddisfatto di ogni suo avere per cui non potranno essere reclamati nei confronti della Regione, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, l'Ente attuatore non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a suo totale carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

Articolo 9

Cofinanziamento

L'ente attuatore si impegna a garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 5% del contributo assegnato, definito in euro _____ e costituito in forma di:

- utilizzo di personale proprio per euro _____;
- messa a disposizione di locali per euro _____;
- messa a disposizione di attrezzature, ecc... per euro _____;

Il cofinanziamento dovrà essere rendicontato con le stesse modalità stabilite dal Manuale FAMI 21-27 per la rendicontazione delle risorse assegnate.

Articolo 10

Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'Ente attuatore è tenuto all'applicazione di tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

L'Ente attuatore è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali.

In particolare, l'Ente attuatore è tenuto a garantire la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

Articolo 11

Verifiche, revoche e recuperi

Qualora dalle verifiche effettuate emergano spese non ammissibili o non coerenti con le attività previste dal presente Accordo, la Regione potrà chiedere chiarimenti o procedere alla rideterminazione delle somme da trasferire.

Qualora, dalle verifiche effettuate dall'Organismo Intermedio dopo il pagamento, emergessero spese non ammissibili, la Regione potrà chiedere chiarimenti o procedere alla richiesta di rimborso delle somme già trasferite.

Articolo 12

Modifiche di progetto

Tutte le variazioni inerenti la presente Convenzione devono preventivamente essere richieste dall'Ente attuatore e saranno oggetto di valutazione da parte della Regione.

Articolo 13

Durata e modalità di realizzazione

La presente Convenzione ha validità per l'intera durata delle attività progettuali a far data dalla comunicazione di inizio attività, fissata al 30/04/2026, per una durata di 30 mesi.

L'Ente attuatore si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al co. 1 nel caso di accordi o proroghe autorizzate dall'Organismo intermedio rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

In ogni caso, la presente Convenzione si intende valida sino alla conclusione della fase di rendicontazione finale e di chiusura dei movimenti contabili correlati.

Articolo 14

Responsabilità

L'Ente attuatore è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. E' responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo solleva la Regione Piemonte da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

Articolo 15

Risoluzione e revoca del contributo

Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, la Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente attuatore e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;

mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula;

verifica della non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;

mancato avvio delle attività dopo tre formali diffide ad adempiere;

abbandono, cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;

interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;

violazione delle norme in materia fiscale, contributiva, previdenziale o assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;

gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione;

gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;

rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;

difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;

inosservanze ritenute gravi dalla Regione, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudichino il livello qualitativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti della Regione, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con la Regione.

La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora la Regione comunichi per iscritto all'Ente attuatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente attuatore si impegna a fornire a richiesta della Regione tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze.

Nel caso di risoluzione l'Ente attuatore ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire alla Regione potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente attuatore.

Resta salva la facoltà per la Regione di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, la Regione si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione:

a) la Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare autonoma relativamente ai dati trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di coordinamento e monitoraggio e l'attività collegata alla rendicontazione ed alle domande di rimborso nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy);

b) l'Ente attuatore di progetto, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dalla Regione Piemonte con apposito atto allegato alla presente Convenzione, (all. sub 2) ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Ciascuna delle parti, qualora si trovi nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, anche a favore di altri soggetti facenti parte della rete di partenariato progettuale (altri Enti attuatori/partner di Progetto e/o IRES Piemonte), si impegna a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Articolo 17

Proprietà e uso dei risultati

La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita alla Regione Piemonte.

Le Parti si impegnano a garantire all'Organismo Intermedio il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti sono responsabili del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegnano a tenere indenne e manlevare la controparte da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Articolo 18

Regole di pubblicità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (Ue) 2021/1147, le Parti rendono (sempre) nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda alla Manualistica di riferimento: "Regole di pubblicità del Fondo".

Articolo 19

Conflitto d'interessi

Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla controparte. Le Parti devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto.

Articolo 20

Modifiche e risoluzione consensuale

Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

La presente convenzione può essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione, tenendola in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Articolo 21

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente attuatore si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento della Regione Piemonte

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Articolo 22

Composizione delle controversie

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Torino.

Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 104/2010.

Articolo 23

Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Articolo 24

Osservanza della normativa

L'Ente attuatore, nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Regione. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente attuatore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Articolo 25

Spese di registrazione

Fanno carico all'Ente attuatore tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

L'imposta di bollo è a carico dell'Ente attuatore salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

Sottoscrizione in formato digitale

Regione Piemonte <hr/>	Legale Rappresentante/Delegato <hr/> FIRMATO
Ente attuatore <hr/>	Legale Rappresentante/Delegato <hr/> FIRMATO

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

*ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. 101/2018*

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale, con sede in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012, nella persona di Osvaldo Milanese, Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale (Delegato del Titolare, di seguito anche «*Regione Piemonte*» o «*Titolare*»);

e

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Denominazione ente attuatore _____

con sede in _____, via/corso/piazza _____, C.F. _____, P.IVA

nella persona di _____

nella sua qualità di _____

(di seguito anche «*Ente Attuatore*» o «*Responsabile*»);

PREMESSO CHE

Con Decreto direttoriale, prot. n. 97 del 01/08/2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato adottato l'Invito ad hoc rivolto alla Regione Piemonte per la presentazione di una proposta progettuale multi-regionale, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, per un importo pari a euro 15.000.000,00;

Con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025 è stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale «Common Ground 2 – Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato», che vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;

Con nota prot. n. 56 del 09/01/2026 il Ministero del Lavoro ha ammesso a finanziamento il progetto FAMI 1194 «Common Ground 2» per euro 15.000.000,00, a valere sul FAMI 2021-2027;

Con DD.DD. n. 1623 del 27/11/2025 e n. 156 del 09/02/2026 sono stati individuati come enti attuatori, a seguito di procedura di co-progettazione, le seguenti ATS: Cooperativa

Liberazione e Speranza (quadrante nord), Cooperativa Progetto Tenda (quadrante centro), Cooperativa Momo (quadrante sud/ovest) e Comunità San Benedetto al Porto (quadrante sud/est);

In data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro;

In data 30/04/2026 è stato fissato l'avvio ufficiale delle attività. Il progetto Common Ground 2 ha durata di 30 mesi a decorrere da tale data (scadenza prevista: ottobre 2028);

Con D.G.R. n. 11-2539/2026/XII del 11/05/2026 è stata iscritta la somma di euro 15.000.000,00, corrispondente al budget complessivo del progetto, su appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale 2026-2028;

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina _____, ente attuatore di progetto, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito «Codice») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione delle attività previste dal progetto FAMI 1194 "Common Ground 2", con particolare riferimento alla presa in carico delle persone beneficiarie e alla gestione delle relative informazioni personali e di vulnerabilità.

Il principale strumento attraverso il quale il Responsabile gestisce i dati nell'ambito del progetto è l'applicativo Compane-CommonGround, fornito in licenza d'uso gratuita da IRES Piemonte – ente attuatore di progetto – che ne cura la gestione tecnica e l'infrastruttura. Il Responsabile accede all'applicativo come utente autorizzato, secondo i profili e le istruzioni operative definiti da IRES Piemonte. Resta inteso che la responsabilità tecnica dell'infrastruttura dell'applicativo, nonché la gestione dei relativi fornitori tecnologici, ricade interamente su IRES Piemonte (in qualità di gestore e responsabile nominato dal Titolare). Pertanto, il Responsabile qui nominato è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità diretta in merito al funzionamento tecnico e alla manutenzione della piattaforma stessa.

Per la documentazione amministrativa e di rendicontazione relativa alla propria attività, e per quanto riguarda documenti generali di progetto che non contengono dati personali, il Responsabile accede altresì allo spazio Google Drive condiviso di progetto, gestito da IRES Piemonte. L'utilizzo di tale spazio è disciplinato dalle istruzioni operative fornite da IRES Piemonte e dal Titolare.

Infine, per le attività di rendicontazione e amministrazione, il Responsabile accede altresì al Gestionale IRES, applicativo amministrativo sviluppato e gestito direttamente da IRES Piemonte per il supporto alla rendicontazione degli enti partner e attuatori. Tramite questo

applicativo vengono trattati dati personali comuni del personale degli enti attuatori ai fini della rendicontazione di progetto. Anche per questo strumento il Responsabile opera come utente autorizzato, senza responsabilità diretta sull'infrastruttura tecnica.

1.1 – Categorie di interessati

Le operazioni di trattamento riguardano le seguenti categorie di interessati:

- persone beneficiarie del progetto (cittadini di paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato), i cui dati sono raccolti materialmente dall'ente attuatore e inseriti nell'applicativo Compane-CommonGround;
- personale dell'ente attuatore e degli enti dell'ATS di riferimento che accede agli applicativi di progetto; i dati del personale impiegato nelle attività sono altresì trattati tramite il Gestionale IRES ai fini della rendicontazione.

1.2 – Categorie di dati trattati

a) Dati personali comuni (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR) – trattati tramite l'applicativo Compane-CommonGround:

- nome e cognome
- cittadinanza, nazionalità
- codice fiscale
- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti (telefono, e-mail)
- dati dei familiari
- dati sull'arrivo in Italia e status di soggiorno
- situazione lavorativa
- situazione abitativa

b) Dati relativi alla salute e alla vulnerabilità (art. 9 GDPR) – trattati esclusivamente tramite l'applicativo Compane-CommonGround:

- disabilità
- stato di gravidanza
- gravi malattie e cure mediche in corso
- uso di sostanze stupefacenti
- vulnerabilità psichiche
- ulteriori dati in tema di vulnerabilità socio-assistenziale e condizioni di fragilità

c) Dati personali comuni del personale degli enti attuatori (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR) – trattati tramite il Gestionale IRES ai fini della rendicontazione di progetto:

- nome e cognome
- codice fiscale
- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti (telefono, e-mail)
- P.IVA (ove applicabile)
- situazione contrattuale rispetto all'ente di appartenenza

Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione nelle operazioni di trattamento. Il Responsabile non potrà effettuare operazioni di trattamento su dati personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni formalmente richieste dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento e tempi di conservazione

Il trattamento dei dati personali è autorizzato per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla chiusura definitiva del progetto, attualmente prevista per ottobre 2028 (salvo proroghe formalmente comunicate dal Titolare), in conformità agli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento FAMI e dagli atti di finanziamento.

In particolare:

- Dati personali inseriti tramite Companee-CommonGround: conservati per tutta la durata del progetto e per un periodo di 5 anni successivi alla chiusura definitiva; la conservazione è gestita da IRES Piemonte in qualità di gestore dell'applicativo.
- Documentazione archiviata nello spazio Google Drive condiviso: conservata per la medesima durata; entro 90 giorni dalla chiusura del progetto, gli accessi alle cartelle condivise saranno impostati in sola lettura, salvo autorizzazione espressa del Titolare o di IRES Piemonte per le operazioni di archiviazione definitiva e cancellazione.

Al termine del periodo di conservazione, o qualora il rapporto tra Titolare e Responsabile venga meno per qualsiasi motivo, il Responsabile:

- perderà ogni legittimazione a trattare i dati personali;
- provvederà alla restituzione o cancellazione definitiva dei dati eventualmente detenuti in proprio, secondo le istruzioni del Titolare;
- rilascerà al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di copie dei dati trattati.

Il Titolare si riserva il diritto di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

Art. 3 – Istruzioni documentate

Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:

- operare nell'applicativo Companee-CommonGround, nel Gestionale IRES e nello spazio Google Drive condiviso esclusivamente nei limiti dei profili di accesso assegnati da IRES Piemonte, e comunicare tempestivamente a IRES Piemonte e al Titolare qualsiasi anomalia rilevata nell'accesso o nel funzionamento degli strumenti;
- applicare le misure organizzative e di sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
- assicurarsi che le misure di sicurezza adottate siano idonee a garantire un livello di protezione adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso non consentito a dati personali;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate ad operare ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice, in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare affinché le persone autorizzate si attengano alle procedure indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR e nell'eventuale consultazione preventiva del Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR;
- assistere il Titolare, con misure tecniche e organizzative adeguate, a fronte dell'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui agli artt. 13-22 GDPR;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati verso paesi extra-SEE, anche per fini tecnici connessi a servizi di providing e backup utilizzati in autonomia.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei dati personali in conformità al GDPR, al Codice e alla normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse ostacolare il regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.

Il Responsabile garantisce che i dati personali trattati saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non conforme.

Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:

- utilizzare i dati personali per finalità diverse da quelle indicate all'art. 1;
- cedere, comunicare o rendere disponibili a terzi le informazioni acquisite nel trattamento dei dati;
- duplicare o riprodurre i dati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1.

Il Responsabile si obbliga a osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro delle attività di Trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta, il registro di tutte le attività di trattamento svolte per conto del Titolare, in conformità all'art. 30, par. 2, del GDPR, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo e la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1, GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza e organizzative

Il Responsabile dichiara di disporre di una struttura organizzativa idonea a consentire il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto delle prescrizioni normative. Le misure descritte nel presente articolo sono commisurate al ruolo dell'ente attuatore, che accede agli applicativi di progetto come utente autorizzato senza gestire direttamente l'infrastruttura tecnica degli stessi, la quale è in capo a IRES Piemonte in qualità di Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare.

6.1 – Misure organizzative

Governance e responsabilità

- adozione di policy interne in materia di protezione dei dati personali, con definizione chiara di ruoli e responsabilità per il personale coinvolto nel progetto;
- designazione delle persone autorizzate a operare sugli applicativi di progetto, con istruzioni scritte sulle modalità di trattamento consentite;
- obbligo di riservatezza formalmente assunto dal personale autorizzato.

Gestione degli accessi

- accesso agli applicativi di progetto (Companee-CommonGround, Gestionale IRES e Google Drive condiviso) esclusivamente tramite credenziali individuali nominative, assegnate da IRES Piemonte su richiesta dell'ente attuatore; è vietata la condivisione di credenziali tra operatori;
- comunicazione tempestiva a IRES Piemonte di ogni variazione nel personale autorizzato (nuovi accessi, modifiche di profilo, disabilitazioni), per conoscenza al Titolare;

- applicazione del principio del privilegio minimo (need-to-know): ogni operatore accede esclusivamente ai dati strettamente necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Minimizzazione dei dati

- inserimento nell'applicativo Compane-CommonGround dei soli dati strettamente necessari alle finalità del progetto, evitando la raccolta di informazioni eccedenti;
- caricamento nello spazio Google Drive condiviso di documentazione contenente dati personali dei beneficiari limitato ai soli casi strettamente necessari e previamente autorizzati dal Titolare, con applicazione del principio di minimizzazione;
- divieto di esportare o scaricare localmente documentazione contenente dati personali dei beneficiari, salvo autorizzazione espressa del Titolare.

Formazione

- formazione del personale coinvolto nelle attività di raccolta e gestione dei dati in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento di dati particolari (salute, vulnerabilità);
- aggiornamento periodico in relazione all'evoluzione delle istruzioni operative del Titolare e di IRES Piemonte.

Gestione delle richieste degli interessati e degli incidenti

- procedure per la gestione delle richieste degli interessati nell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 13-22 GDPR, con trasmissione immediata al Titolare;
- procedure per la gestione e la segnalazione tempestiva degli incidenti e delle violazioni di dati personali, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta, al Titolare e a IRES Piemonte; per violazioni che coinvolgono dati particolari dei beneficiari (salute, vulnerabilità), la comunicazione deve avvenire immediatamente e comunque entro 12 ore dalla scoperta.

6.2 – Misure di sicurezza operative sull'utilizzo degli applicativi

Utilizzo di Compane-CommonGround

- accesso tramite credenziali individuali con autenticazione a due fattori (2FA), secondo le modalità abilitate da IRES Piemonte;
- divieto di condivisione delle credenziali di accesso;
- inserimento nei campi dell'applicativo dei soli dati pertinenti e necessari alle finalità del progetto;
- segnalazione immediata a IRES Piemonte di qualsiasi anomalia tecnica, accesso sospetto o violazione rilevata nell'utilizzo dell'applicativo.

Utilizzo dello spazio Google Drive condiviso

- accesso allo spazio Drive esclusivamente tramite account nominativo autorizzato da IRES Piemonte;
- rispetto delle istruzioni operative di IRES Piemonte in merito alle cartelle accessibili e ai livelli di permesso assegnati (lettura / scrittura);
- divieto di condivisione esterna di file o cartelle contenenti dati personali senza autorizzazione del Titolare o di IRES Piemonte;
- segnalazione tempestiva a IRES Piemonte di qualsiasi condivisione non autorizzata o accesso anomalo rilevato nello spazio Drive.

6.3 – Utilizzo del Gestionale IRES

Utilizzo del Gestionale IRES per la rendicontazione

- accesso tramite credenziali individuali nominative, secondo i profili assegnati da IRES Piemonte; è vietata la condivisione delle credenziali;
- inserimento nel Gestionale dei soli dati del personale strettamente necessari alle finalità di rendicontazione e amministrazione del progetto, evitando il caricamento di informazioni eccedenti;
- garanzia che il Gestionale IRES non contenga dati relativi alle persone beneficiarie (dati particolari), i quali devono essere gestiti esclusivamente tramite Companee-CommonGround;
- segnalazione immediata a IRES Piemonte di qualsiasi anomalia tecnica, accesso sospetto o violazione rilevata nell'utilizzo del Gestionale.

6.4 – Sicurezza degli strumenti di lavoro locali

Il Responsabile adotta idonee misure di sicurezza anche in relazione alle postazioni di lavoro e agli strumenti con cui accede agli applicativi di progetto, tra cui:

- utilizzo di dispositivi protetti da password e, ove disponibile, cifratura del disco;
- aggiornamento periodico del sistema operativo e dei software installati;
- utilizzo di strumenti anti-malware attivi e aggiornati;
- accesso agli applicativi di progetto esclusivamente da reti sicure; evitare l'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche o non protette per l'accesso a dati personali dei beneficiari;
- blocco automatico della sessione in caso di inattività prolungata.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare tempestivamente eventuali variazioni significative delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali

Il Titolare individua il Delegato al Trattamento dei Dati Personali nella persona di Osvaldo Milanese, Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale.

Il Delegato:

- assicura il mantenimento e la gestione del presente Atto in relazione a eventuali modifiche;
- adotta le procedure per garantire la conformità ai principi di cui all'art. 5 GDPR;
- verifica la compatibilità delle misure di sicurezza con la normativa vigente.

Le previsioni del presente Atto riferite ad attività operative del Titolare si intendono riferite al Delegato, salva diversa indicazione.

Art. 8 – Persone Autorizzate

Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli idonei alle operazioni di trattamento e impartendo loro istruzioni scritte.

Il Responsabile vigila affinché le Persone Autorizzate:

- effettuino il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente per le finalità di cui al presente Atto;
- non diffondano o comunichino i dati personali senza preventiva autorizzazione;
- impediscano l'accesso ai dati a persone non autorizzate;
- rispettino le misure di sicurezza adottate.

Le Persone Autorizzate hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati (principio del need-to-know). Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza.

Art. 9 – Sub-Responsabili del Trattamento

Con il presente Atto, il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione scritta generale a nominare Sub-Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, fermi restando i seguenti obblighi: comunicazione preventiva al Titolare di ogni Sub-Responsabile nominato o modificato; selezione di soggetti che forniscano garanzie sufficienti circa l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate; imposizione degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti nel presente Atto; responsabilità piena del Responsabile nei confronti del Titolare per gli eventuali inadempimenti dei Sub-Responsabili.

Si precisa che i fornitori tecnici dell'infrastruttura degli applicativi di progetto (Host s.p.a. – Gruppo Vianova per l'hosting di Companeer-CommonGround, e Google LLC per lo spazio Google Drive condiviso) non sono Sub-Responsabili dell'ente attuatore, bensì di IRES Piemonte, che ne è il gestore e il responsabile contrattuale. L'ente attuatore non instaurerà alcun rapporto diretto con tali fornitori in relazione ai dati trattati nell'ambito del progetto.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di propri Sub-Responsabili. Il Titolare può opporsi a tali modifiche.

Art. 10 – Vigilanza

Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili di sicurezza.

Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e con tempistiche concordate con il Responsabile – potrà svolgere ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 11 – Obblighi di collaborazione

Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Atto, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui all'art. 10, comprese le ispezioni.

Il Titolare si impegna a utilizzare le informazioni raccolte durante le verifiche esclusivamente per le finalità indicate.

Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare:

- eventuali richieste degli interessati in esercizio dei diritti di cui agli artt. 13-22 GDPR;
- eventuali richieste o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie o di altre Autorità pubbliche;
- ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile fornirà supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, ferma restando l'impossibilità per il Responsabile di rappresentare o agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 12 – Violazioni dei dati personali (Data Breach)

Il Responsabile informerà il Titolare e IRES Piemonte senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta di qualsiasi violazione di dati personali, in modo che il Titolare possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

Per i dati particolari dei beneficiari (salute, vulnerabilità) trattati tramite Compane-CommonGround, il Responsabile è tenuto a comunicare la violazione al Titolare e a IRES Piemonte immediatamente e comunque entro 12 ore dalla scoperta, al fine di consentire al Titolare di valutare tempestivamente l'eventuale notifica al Garante (art. 33 GDPR, termine di 72 ore).

La comunicazione dovrà contenere almeno:

- descrizione della natura della violazione e dei dati interessati;
- categorie e numero approssimativo degli interessati coinvolti;

- misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

Art. 13 – Disposizioni varie

Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto negli atti convenzionali di progetto.

Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al GDPR, al Codice e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Torino, _____

Il Titolare del Trattamento
Regione Piemonte
(firmato digitalmente)
Oswaldo Milanesio

Il Responsabile del Trattamento

(firmato digitalmente)
